# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 925-A)**

# RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE COLOMBO Vittorino)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1977*
(V. *Stampato n.* **996**)

**presentato dal Ministro dell'Interno**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 ottobre 1977*

---

Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti

---

**Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1977**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo di consentire nel concreto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti pubblici ex perseguitati politici o razziali. Si ritiene che in linea di principio la applicabilità di quei benefici a queste categorie di cittadini fosse già nelle intenzioni del legislatore nell'approvare la citata legge n. 336, che elenca come categorie interessate « ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate ».

In fase di applicazione della legge sorsero tuttavia difficoltà circa l'equiparazione tra ex combattenti e perseguitati politici o razziali in quanto, se è ben vero che esistevano provvedimenti di legge che tale equiparazione sancivano, è vero altresì che tale equiparazione appariva limitata ai fini specifici dei singoli provvedimenti e difficile risultava sostenerne l'estensibilità ai fini della legge n. 336. Per ovviare a tali inconvenienti con la legge 8 luglio 1971, n. 541, si precisò che « la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati e agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti ». Chiarito definitivamente questo punto insorsero tuttavia ulteriori difficoltà mancando ogni precisazione su chi avesse titolo per appartenere alle categorie indicate — e ciò in particolare per i perseguitati razziali — e mancando altresì l'indicazione dell'organo competente ad attestare tale appartenenza.

Il presente disegno di legge, nei suoi due articoli, colma le richiamate lacune, per consentire agli interessati di poter godere dei benefici previsti dalla citata legge n. 336. Si sottolinea che non si tratta di una estensione del campo di applicabilità della legge ma solo di rendere concretamente fruibile un diritto già sancito, che riguarda del resto un numero limitato di cittadini (si calcola non raggiungano il migliaio).

Il primo articolo del provvedimento definisce perseguitati razziali i cittadini di origine ebraica che a seguito delle leggi o dei provvedimenti razziali del periodo fascista abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale, ritenendo quest'ultimo comprovato anche dalla semplice annotazione di « razza ebraica » sui certificati anagrafici. È ben noto infatti che tale annotazione — se non annullata dalla così detta « discriminazione » — comportava la cacciata dalle scuole e dai pubblici impieghi e una serie di altre azioni persecutorie che culminarono, dopo l'8 settembre 1943, con le catture in massa cui i più fortunati poterono sottrarsi solo con la fuga e l'occultamento.

Con il secondo articolo del disegno di legge si estende la competenza della commissione istituita con l'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. Tale commissione era fin qui competente solo per le richieste di provvidenze previste dalla citata legge istitutiva, mentre ora viene ad essa demandato anche l'esame delle domande per l'accertamento delle qualifiche di ex perseguitato politico o razziale ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, e quindi della legge 24 maggio 1970, n 336.

Dalle considerazioni esposte si evince la opportunità del disegno di legge, di cui la 1ª Commissione propone al Senato l'approvazione nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

COLOMBO Vittorino, *relatore*

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

29 novembre 1977

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge: « Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti », comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.

Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di « razza ebraica » sui certificati anagrafici.

Art. 2.

La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico e razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, spetta alla Commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.